

DELIBERAZIONE 14 DICEMBRE 2021
573/2021/S/GAS

DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DA
JOYTRADE S.R.L.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1185^a riunione del 14 dicembre 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che ha modificato la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: REMIT);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- l'articolo 22 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (di seguito: legge 161/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la *Guidance Note* dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER) del 19 Giugno 2017, n. 1 – prima edizione, sull'applicazione dell'articolo 5 del REMIT inerente al divieto di manipolazione del mercato, c.d. wash trades (di seguito: Linee Guida ACER – *wash trades*);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 5 dicembre 2018, 631/2018/R/gas, recante il Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale e s.m.i. (di seguito: TIMMIG);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 19 ottobre 2020, DSAI/19/2020/gas (di seguito: determinazione DSAI/19/2020/gas).

CONSIDERATO CHE:

- con nota 10 gennaio 2020 (acquisita con prot. Autorità 1202 del 15 gennaio 2020) – successivamente integrata con nota acquisita con prot. Autorità 9761 del 17 marzo 2020 – il Gestore dei Mercati Energetici (di seguito: GME) ha inviato all’Autorità, ai sensi dell’articolo 15 del REMIT e dell’articolo 8, comma 2, del TIMMIG, la segnalazione di un caso di sospetta violazione del divieto di manipolazione del mercato di cui all’articolo 5 del REMIT, da parte delle società Enegas Gas Trading S.r.l. (di seguito: EGT) e Joytrade S.r.l. (di seguito: Joytrade);
- in particolare, tale segnalazione dava evidenza della conclusione ripetuta in 7 (sette) sessioni di mercato, in un arco temporale compreso tra l’11 dicembre 2019 e il 31 gennaio 2020 (precisamente 11 e 30 dicembre 2019 e 2, 4, 7, 30 e 31 gennaio 2020), nei mercati a pronti (di seguito: MP-GAS) e a termine (di seguito: MT-GAS) del gas naturale gestiti dal GME, di transazioni anomale caratterizzate:
 - a) dalle stesse controparti, EGT e Joytrade, legalmente rappresentate dalla medesima persona fisica;
 - b) da ordini rispettivamente in acquisto e vendita che si incrociano tra loro in un ristretto lasso di tempo (al massimo pari a 1 minuto e 40 secondi, ad eccezione della sessione MGP-GAS del 30 gennaio 2020) e da inversioni di posizione tra le due parti in un brevissimo arco temporale (circa 7 minuti nella sessione del 7 gennaio 2020 sul mercato MT-GAS e circa 4 minuti nella sessione del 30 gennaio 2020 sui mercati MT-GAS e MP-GAS);
 - c) da ordini inseriti in fasi delle sessioni di mercato connotate da bassa liquidità (in assenza di altre offerte sui *book* di negoziazione, ad eccezione della sessione del 7 gennaio);
 - d) da prezzi significativamente disallineati rispetto a quelli correnti di mercato, con scarti di prezzo fino a 9 €/MWh circa;

- con riferimento ad alcune delle predette condotte anomale, in data 13 gennaio 2020 l’Autorità ha ricevuto un’ulteriore segnalazione di condotta sospetta ai sensi del REMIT da parte di un *trader*;
- al fine di acquisire ulteriori informazioni sulle condotte oggetto di segnalazione, EGT e Joytrade sono state sentite in audizione presso gli Uffici dell’Autorità il giorno 6 febbraio 2020 e successivamente, con nota 21 febbraio 2020 (acquisita con prot. Autorità 6456 del 24 febbraio 2020), la società EGT ha trasmesso una memoria difensiva ed allegata documentazione;
- Joytrade è stata costituita come *holding* nel mese di ottobre 2018 e dal mese di marzo 2019 aveva iniziato a svolgere, sporadicamente, attività di *trading* del gas naturale sulle piattaforme gestite dal GME; come risultante anche dalle visure camerali effettuate dagli Uffici, al tempo delle condotte contestate, [omissis] era socio unico di Joytrade e socio, con una quota pari al 30% del capitale sociale, di EGT, nonché legale rappresentante sia di Joytrade che di EGT;
- a seguito di richiesta dell’Autorità, in data 17 marzo 2020 il GME ha trasmesso una nota (acquisita con prot. Autorità 9761 del 17 marzo 2020) recante una valutazione quantitativa degli impatti dell’operatività di EGT e di Joytrade sull’andamento dei corsi infraseSSIONE, sui prezzi medi di sessione e sul prezzo di bilanciamento relativo ai giorni gas in contrattazione;
- inoltre, l’Autorità ha analizzato gli *order-book* delle sessioni di mercato oggetto della segnalazione, per valutare gli eventuali effetti determinati dalle transazioni tra EGT e Joytrade sulle strategie di *trading* di altri operatori;
- dall’esame di tutti gli elementi acquisiti è risultata la violazione, da parte delle predette società, del divieto di manipolazione del mercato sancito dall’articolo 5 del REMIT; segnatamente, le transazioni in questione sarebbero riconducibili alla fattispecie di manipolazione del mercato descritta all’articolo 2, numero 2, lettera a), punto i), del REMIT, cioè alla conclusione di transazioni di prodotti energetici all’ingrosso che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o tendenziose in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso;
- come precisato dall’ACER, un indizio di tale ipotesi è rappresentato dall’individuazione di transazioni che avvengono in assenza di variazioni negli interessi economici o nel rischio di mercato delle parti e le parti operano in concerto o colludono e ciò si verifica senz’altro quando le transazioni sono disposte, tra l’altro, da “*the same legal or natural person*”, come nel caso in esame;
- inoltre, nella fattispecie le transazioni in questione risultano avere fornito al mercato un segnale di prezzo fuorviante sia in termini di livello di prezzo (prezzo non allineato ai prezzi correnti) sia in termini di volatilità del prezzo (transazioni con inversione della posizione e scarto di prezzo significativo), in grado di influenzare l’operatività di altri trader e, dunque, di alterare domanda e offerta;

- pertanto, sulla base delle risultanze acquisite, con determinazione DSAI/19/2020/gas sono stati avviati due procedimenti, nei confronti di EGT e di Joytrade, per l'accertamento della violazione dell'articolo 5 del REMIT e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, ai sensi dell'articolo 22 della legge 161/14;
- in data 18 novembre 2020 Joytrade ha presentato, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, una proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 37924) relativa alle predette contestazioni;
- con nota 4 novembre 2021 (prot. Autorità 41316) il Responsabile del procedimento ha chiesto al GME, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento approvato con deliberazione 243/2012/E/com, informazioni in ordine all'eventuale impugnazione da parte della società del provvedimento disciplinare di sospensione dal mercato del gas naturale (MGAS) nonché all'attuale operatività o meno della medesima sul MGAS, informazioni – entrambe in senso negativo – rese in data 10 novembre 2021 (acquisite con prot. Autorità 42041);
- inoltre, con nota 4 novembre 2021 prot. Autorità 41259) il Responsabile del procedimento ha chiesto, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento approvato con deliberazione 243/2012/E/com, informazioni, in merito al contratto per l'accesso al sistema PSV (punto di scambio virtuale) in essere con Joytrade al tempo delle condotte contestate, a SNAM Rete Gas, che le ha fornite in data 22 novembre 2021 (nota acquisita con prot. Autorità 43717 del 23 novembre 2021);
- dalle visure camerali effettuate dagli Uffici dell'Autorità, risulta cessato qualsiasi rapporto tra EGT, da un lato, e Joytrade e [omissis], dall'altro: infatti, [omissis] (Amministratore e Socio Unico di Joytrade) dal 15 marzo 2021 non è più socio di EGT e dal 28 aprile 2021 non è più legale rappresentante e Amministratore di EGT, il cui unico socio risulta essere ora Enegan S.p.A.;
- inoltre, Joytrade non risulta più soggetto iscritto all'Anagrafica Operatori dell'Autorità dall'11 maggio 2020;
- nella riunione del 14 dicembre 2021, il Collegio ha preso atto dell'istruttoria preliminare del Responsabile del procedimento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nella proposta di impegni Joytrade ha dichiarato la cessazione delle condotte contestate con la determinazione DSAI/19/2020/com, richiesta dall'art. 17, comma 2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com; segnatamente la società ha dimostrato la cessazione dell'operatività sui mercati del gas mediante: i) allegazione del provvedimento del GME del 13 maggio 2020, emesso su richiesta della stessa Joytrade, di esclusione dal mercato gas; ii) richiesta di recesso dal contratto per l'accesso al sistema PSV (comunicazione di SNAM del 23 maggio 2020); iii) variazione effettuata dalla società in data 11

maggio 2020 nell'Anagrafica Operatori dell'Autorità, per “cessazione attività” di acquisto e vendita all'ingrosso di gas naturale;

- tali circostanze hanno trovato conferma nelle risposte fornite, al Responsabile del procedimento, dal GME e da SNAM Rete Gas con le note 10 e 23 novembre 2021 (prot. Autorità 42041 e 43717), dalle quali risulta che Joytrade non è più operativa sul MGAS;
- la proposta presentata da Joytrade reca un unico impegno consistente nel non accreditarsi nuovamente presso l'Autorità come operatore e, dunque, nel non operare più sui mercati energetici.

RITENUTO CHE:

- l'iniziativa presentata da Joytrade sia inammissibile a valere come proposta di impegni, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettere a), c) ed e) dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, per le seguenti ragioni;
- la cessazione della qualità di operatore dei mercati energetici e della relativa attività è avvenuta in data antecedente all'avvio del presente procedimento e, dunque, non può costituire oggetto di impegni, i quali riguardano misure ancora da attuare;
- come chiarito nelle “*Linee guida sulla procedura per la valutazione degli impegni*” pubblicate sul sito *internet* dell'Autorità, infatti, nel caso in cui le condotte oggetto degli impegni siano state già realizzate prima della presentazione della proposta, gli impegni sono inammissibili in quanto risultano presentati per finalità dilatorie;
- per quanto concerne il proposto *mantenimento* della *cessazione* dell'operatività nei mercati energetici si rileva che:
 - i) non apporta alcun beneficio all'integrità e alla trasparenza dei mercati energetici, e in particolare a quelli del gas che qui assumono rilievo, ma produce effetti *esclusivamente* nella sfera privata dello stesso proponente, come dimostrato anche dalla circostanza che il costo degli impegni si risolverebbe nella rinuncia agli ipotizzati ricavi derivanti dalla cessazione della propria attività di *trading*;
 - ii) non comporta l'attuazione di alcuna concreta e positiva misura di perseguimento degli interessi tutelati dalla regolazione violata, risolvendosi in una condotta puramente omissiva (*non facere*);
- è di tutta evidenza, pertanto, come tale misura sia manifestamente inutile ad un più efficace perseguimento dell'interesse pubblico tutelato dalle disposizioni che si assumono violate e, dunque, sia del tutto inammissibile a valere come impegno ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. c), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
- peraltro, l'impegno che Joytrade propone di assumere – non operare in futuro sui mercati energetici – equivale, a ben vedere, ad una sorta di promessa a non

reiterare le condotte contestate, che, tuttavia, non può costituire oggetto di impegni, essendo – quello di non commettere illeciti – un atto dovuto; la proposta di impegni, pertanto, risulta altresì inammissibile ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. e), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;

- inoltre, se, come noto, la sopravvenuta cessazione dell'attività di impresa (ad esempio per la sua messa in liquidazione o assoggettamento a procedure concorsuali) non è idonea ad escluderne la responsabilità e, dunque, l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Autorità per gli illeciti commessi in data anteriore, *a fortiori* è del tutto inidonea ad evitare l'irrogazione di sanzioni, la mera cessazione, come nel caso in esame, di una delle attività svolte dall'impresa e/o il mantenimento di tale inoperatività, *sub specie* di impegni;
- alla luce di quanto sopra esposto, la proposta di impegni presentata da Joytrade è verosimilmente presentata per finalità meramente dilatorie, circostanza che rende la proposta in esame inammissibile anche ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. a), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
- sussistano, pertanto, i presupposti per dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettere a), c), ed e) dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la citata proposta di impegni presentata da Joytrade

DELIBERA

1. di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettere a), c), ed e) dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, per le considerazioni di cui in motivazione, anche alla luce delle acquisizioni istruttorie in data 10 e 23 novembre 2021 (prot. Autorità 42041 e 43717), la proposta di impegni presentata da Joytrade S.r.l. in data 18 novembre 2020 (acquisita con prot. Autorità 37924);
2. di comunicare il presente atto a Joytrade S.r.l. (P. Iva 01481530523) mediante PEC all'indirizzo joytrade@pec.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

14 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini